

Concessione demaniale ad uso acquacoltura per l'esercizio di impianti c.d. *off-shore*

Cons. Stato, Sez. III 23 marzo 2022, n. 2127 - Greco, pres.; Fedullo, est. - Aqua Società Agricola S.r.l. (avv.ti Cocchi, Tortorelli e Corbyons) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e la Capitaneria di Porto di Genova (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Acquacoltura - Esercizio di impianti di acquacoltura c.d. *off-shore* - Concessione demaniale ad uso acquacoltura.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 7645 del 2 dicembre 2020, la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla società Aqua Società Agricola S.r.l. nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, per l'ottemperanza della sentenza della medesima Sezione n. 4141/2019, con la quale era stato *“ordinato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, o suo delegato, di pronunciare sull'istanza che parte ricorrente ha presentato in data 21.03.2016 entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza”*, altresì designando, per l'ipotesi di inottemperanza, il Commissario *ad acta*, individuato nel Prefetto di Genova o suo delegato, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 180 (centottanta) giorni.

Con la suddetta sentenza la Sezione, ravvisati profili di elusività del pregresso giudicato nella nota ministeriale prot. n. 20666 del 20 dicembre 2019 – con la quale il Ministero aveva ribadito la tesi della sua incompetenza al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta – ed affermato che doveva trovare applicazione il D.M. n. 79/2013, che prevedeva un unico procedimento per assentire l'esercizio di impianti di acquacoltura c.d. *off-shore*, ponendo ogni onere istruttorio per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati, da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura, in capo al responsabile del Compartimento marittimo, che avrebbe dovuto provvedere a seguito della convocazione di apposita conferenza dei servizi, venendo di conseguenza il procedimento definito con un unico provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione, ha accolto il ricorso in ottemperanza e, per l'effetto, nominato il Prefetto di Genova, o il funzionario della Prefettura dal medesimo incaricato, affinché provvedesse, in nome ed a spese dell'Amministrazione intimata, ad acquisire mediante conferenza dei servizi tutti gli avvisi necessari e si pronunciasse motivatamente sulla originaria domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore.

La Sezione ha invece respinto la domanda risarcitoria, sul rilievo che essa presupponesse la fondatezza sul piano sostanziale delle ragioni del ricorrente, vale a dire il *“suo diritto ad esercitare l'attività imprenditoriale in esame”*.

2. Con il provvedimento prot. n. 0030493 del 29 aprile 2021, la dott.ssa Veronica Frassinetti, Vice Prefetto della Prefettura di Genova, delegata dal Prefetto di Genova all'esecuzione degli adempimenti attuativi della citata sentenza n. 7645/2020, ha adottato la determinazione definitiva di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 5, l. n. 241/1990, con gli effetti di rigetto della domanda presentata dalla società Aqua Società Agricola S.r.l. in data 21 marzo 2016 *“per l'installazione di nuove gabbie propedeutiche all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare”* in zona di mare antistante al Comune di Lavagna ai fini della realizzazione e gestione di un impianto di acquacoltura *off shore*, ai sensi dell'art. 59, comma 11, d.l. n. 83/2012 e del d.m. n. 79/2013.

A fondamento della determinazione reiettiva, il Commissario *ad acta* ha posto i motivi ostativi di seguito sintetizzati.

2.1. Una prima serie di ragioni impeditive dell'accoglimento dell'istanza è ricavata dall'organo commissariale dai pareri negativi espressi dal Comune di Lavagna con nota prot. n. 5354 del 17 febbraio 2021, con nota prot. n. 12866 in data 9 aprile 2021 e con nota in data 27 aprile 2021, ed attiene alla previsione del vigente P.U.A.D. laddove, all'art. 40, rubricato, *“Specchio Acqueo”*, stabilisce che: *“nello specchio acqueo è presente la seguente concessione demaniale marittima n. 4454/2004 in capo alla soc. AQUA s.r.l. relativa al mantenimento di vasche per l'acquacoltura. Non si prevedono modifiche per la concessione esistente”*: previsione dalla quale il Comune ha ricavato la conclusione secondo cui *“tale disposizione, nel prendere atto della presenza di una concessione di acquacoltura con superficie di 200.000 mq, non prevede la possibilità di apportarvi alcuna modifica. Ne consegue che tale disposizione deve ritenersi preclusiva sia rispetto all'estensione della concessione esistente sia rispetto al rilascio di nuove concessioni che comportino l'occupazione di superfici ulteriori rispetto a quelle attualmente destinate dal Piano all'attività di acquacoltura. Appare pertanto irrilevante il tentativo della società di qualificare la propria istanza come nuova concessione anziché come*



modifica della concessione esistente, dato che nessuna di tali richieste è conforme al P.U.A.D. vigente. Ciò detto, nella fattispecie appare in ogni caso evidente come la richiesta di AQUA sia volta non al rilascio di una nuova concessione bensì all'ampliamento della concessione esistente, da attuarsi tramite l'estensione della superficie attualmente occupata dall'impianto di acquacoltura. In questo senso, si legge nella stessa relazione allegata all'istanza di AQUA che «La Società propone un ampliamento della propria attività tramite la messa in opera di 8 nuove gabbie, ciascuna del diametro di 30 m e profonda 12 m (volume gabbia 8,478 m3, volume totale delle gabbie 67,824 m3). Dal punto di vista spaziale, per eseguire questo ampliamento, è stata richiesta un'estensione della zona di mare in concessione ad AQUA di circa 1.000 m in direzione Ovest, partendo dall'attuale limite della concessione» (pag. 29)".

Il Commissario ad acta ha in proposito osservato che il P.U.A.D. costituisce una "sopravvenienza successiva al giudicato da tener presente nel presente procedimento amministrativo", inerendo ai "tratti liberi" dell'azione amministrativa, non condizionati dal pregresso giudicato formatosi, in tema di silenzio, in relazione alla sentenza del T.A.R. Liguria n. 143/2017.

In ogni caso, ha evidenziato l'organo commissariale richiamando il parere del Comune di Lavagna del 9 aprile 2021, "il P.U.A.D. vigente alla data del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Liguria n. 143 del 2017, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 12.03.2010, su cui è stato acquisito nulla osta regionale di cui al Decreto dirigenziale n. 1897 del 08.07.2010, con riguardo alla concessione in questione rilevava quanto segue: «La collocazione del suddetto impianto ha manifestato nel tempo un impatto visivo stridente con la percezione che si ha del mare quale elemento sconfinato, il cui unico limite è l'orizzonte. Ciò, in considerazione del fatto che il posizionamento risulta prospiciente il tratto di litorale destinato sia alla balneazione che ad accogliere la futura passeggiata a mare, induce a considerare l'impianto incompatibile con la realtà in cui si inserisce». Pertanto, anche assumendo come riferimento il P.U.A.D. previgente, la proposta in esame risulterebbe comunque non accoglibile, in quanto finalizzata ad ampliare un impianto che, già nella sua attuale estensione, era giudicato dalle norme di piano previgenti «incompatibile con la realtà in cui si inserisce»".

2.1. Un ulteriore profilo ostativo all'assentimento della domanda della società Aqua è stato ravvisato dal Commissario ad acta, con il provvedimento impugnato, nel diniego di proroga automatica della preesistente concessione demaniale adottato dal Comune di Lavagna, il quale ha osservato che "esiste altresì la possibilità che il concessionario definitivo sia soggetto diverso dall'istante e quindi lo stesso si troverebbe nelle condizioni di rimuovere quanto attualmente presente nello specchio acqueo in concessione", inerendo la suddetta circostanza – precisa il Commissario ad acta - alla "situazione di fatto esistente al momento della conduzione dell'istruttoria" di cui l'organo ausiliare del giudice non potrebbe non tenere conto ai fini esecutivi del giudicato.

2.3. Nella medesima direzione ostativa, il Commissario ad acta ha poi richiamato i pareri non favorevoli agli effetti paesaggistici della Soprintendenza (di cui alla nota prot. n. 6537-P del 27 aprile 2021) e del Comune di Lavagna (di cui alle note prot. n. 13471 del 13° aprile 2021 e prot. n. 14714 del 22 aprile 2021, corredate dei pareri della Commissione locale per il paesaggio).

La Soprintendenza in particolare, rilevato che "le specificità del contesto e lo sviluppo lineare dell'intervento assimilabile a palificata impongono la necessità di una valutazione secondo le previsioni dell'art. 152 del citato D. Lgs 42/2004 nei confronti degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 136 c.1 lett. a) c) e d)" e che "l'implementazione dell'impianto può determinare il peggioramento della qualità percettiva delle visuali tutelate verso il mare modificando la percezione dell'orizzonte", ha ritenuto di confermare la "valutazione non favorevole in ragione della maggiore estensione dell'impianto e del peggioramento della percezione del delicato ambito paesaggistico costiero di riferimento, interessato da un rilevante e delicato intersecarsi di visuali dal mare alle colline che integrano l'ampio quadro paesaggistico in armonia con la presenza dell'edificato, dei nuclei storici, tutelato da dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice", mentre, per l'aspetto archeologico, ha ribadito "l'opportunità di un'indagine archeologica preliminare realizzata da archeologi subacquei professionisti sotto la direzione della Scrivente funzionale a scongiurare il danneggiamento di possibili evidenze archeologiche, tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004, conservate sui fondali interessati dalla posa in opera delle gabbie e sulle gabbie esistenti effettuando prima dell'inizio lavori un'attenta indagine visiva tramite operatore o ROV della superficie del fondale interessata dai lavori, completata da adeguata documentazione video-fotografica".

Quanto invece alle modifiche progettuali emerse dal confronto tra la società Aqua e la Soprintendenza, il Commissario ad acta ha rilevato che le stesse presuppongono una nuova progettazione, una nuova istruttoria su aspetti determinanti (quali, a titolo di esempio, la navigazione marittima ed i segnali per la sicurezza in mare) ed una nuova domanda da presentare innanzi all'Amministrazione competente per legge.

3. Mediante il ricorso (recte, reclamo) in esame, cui resiste il Comune di Lavagna, la società Aqua impugna, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. ("Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta"), la suindicata determinazione commissariale.

4. Non appare superfluo premettere che l'estensione al merito dei poteri di cognizione e decisione del giudice amministrativo, ex art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., non consente di deflettere dai principi generali che informano il

processo amministrativo, *in primis* da quello che, coerentemente con la natura dispositiva del processo medesimo, impone al ricorrente di censurare specificamente il provvedimento contestato, senza tralasciare alcuno dei suoi autonomi profili giustificativi.

Ebbene, prima di procedere all'esame delle censure attoree, e nel solco della premessa che precede, occorre evidenziare la sussistenza di una ragione preliminare di inammissibilità del ricorso in esame, eccepita peraltro anche dalla difesa comunale, connessa alla mancata formulazione da parte della proponente di censure inerenti all'autonomo motivo ostativo ritenuto (dal Commissario *ad acta*) insuperabile alla accoglibilità dell'istanza della società Aqua, desunto dalla nota del Comune di Lavagna prot. n. 12866 del 9 aprile 2021 e dall'accluso provvedimento prot. n. 10478 del 23 marzo 2021, con il quale è stata negata la proroga automatica della preesistente concessione richiesta dalla suddetta società (di cui, mediante la domanda in esame, essa ha chiesto l'ampliamento mediante il posizionamento di ulteriori vasche), in vista della pubblicazione di un avviso finalizzato all'attivazione del modulo concorrenziale di cui all'art. 37 cod. nav., con la conseguente possibilità, rilevata dal Comune di Lavagna, che *"il concessionario definitivo sia soggetto diverso dall'istante e quindi lo stesso si troverebbe nelle condizioni di rimuovere quanto attualmente presente nello specchio acqueo in concessione"* e conseguente preclusione all'accoglimento dell'istanza *de qua*, *"in quanto evidentemente la vigenza della concessione originaria costituisce un presupposto imprescindibile per il relativo ampliamento"* (cfr. parere comunale del 27 aprile 2021).

Né potrebbe attribuirsi rilievo, ai fini della presente decisione, al ricorso n. 306/2021, proposto dalla società Aqua avverso il suddetto provvedimento negativo del 23 marzo 2021, per il quale risulta fissata dinanzi al T.A.R. ligure l'udienza di merito per il giorno 22 marzo 2022, ovvero all'ordinanza cautelare n. 244/2021, emessa nell'ambito del suddetto giudizio, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla medesima società, con motivi aggiunti, avverso l'avviso pubblicato in data 13 agosto 2021.

Deve infatti osservarsi, nel segno delle considerazioni preliminari che precedono, che le descritte evenienze processuali non possono assumere rilievo nel presente giudizio in mancanza di censure dirette a contestare la rilevanza ostativa che l'organo commissariale ha univocamente inteso riconoscere al suddetto provvedimento di diniego (di rinnovo della pregressa concessione demaniale), con la conseguente non pertinenza, ai fini della presente decisione, delle argomentazioni svolte dalla ricorrente con la memoria dell'11 febbraio 2022, intese a sostenere la sussistenza dei presupposti per la proroga automatica della concessione originaria.

Peraltro, a confermare il rilievo che precede, non può non accennarsi al recentissimo provvedimento prot. n. 941 del 12 gennaio 2022, depositato in data 3 febbraio 2022 dal Comune di Lavagna, col quale quest'ultimo ha respinto l'istanza della società Aqua intesa ad ottenere, sulla base del bando pubblicato dalla medesima Amministrazione in data 13 agosto 2021, il rinnovo della concessione avente ad oggetto lo specchio acqueo sul quale insiste l'impianto originario.

Deve solo aggiungersi, ad ulteriore chiarificazione della ravvisata ragione di inammissibilità dell'impugnazione, che essa non attiene alla carenza di interesse a proporla in capo alla ricorrente, come pure dedotto dal Comune resistente, ma, come evidenziato, alla mancata formulazione di censure avverso uno dei motivi di diniego emergenti dal provvedimento impugnato e tale da giustificare in via autonoma l'adozione.

5. Nonostante la sussistenza della predicata causa di inammissibilità del ricorso in esame, ritiene la Sezione di non astenersi dallo scrutinio delle censure formulate dalla parte ricorrente, tenuto conto dei risvolti che esso potrebbe assumere nell'ambito di futuri procedimenti concessori, che la parte ricorrente ritenesse successivamente di attivare.

6. Essa contesta, in primo luogo, la necessità di acquisire, in relazione all'intervento *de quo*, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, d.lvo n. 42/2004.

A tal fine, evidenzia che, ai sensi dell'art. 149, d.lvo cit., non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, tra l'altro, *"per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio"* (lett. b).

Deduce in proposito la parte reclamante che la maricoltura è un'attività di tipo agro-silvo-pastorale, come definita dall'art. 2135 c.c., e che la stessa, già descritta dall'articolo 1 l. n. 102/1992 come *"l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici"*, è attualmente contemplata dall'art. 3, d.lvo n. 4/2012 nei termini seguenti: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine"*.

Espone ancora la parte ricorrente che, a differenza di quanto sostiene il Commissario (secondo il quale l'impianto, essendo ancorato al fondale, costituirebbe un'alterazione rilevante ai sensi dell'art. 149), la realizzazione del progetto non comporta alcuna alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e/o altre opere civili: l'impianto, infatti, è ancorato con sistemi di ormeggio che non incidono sul *"deposito sedimentario sepolto"*, come chiarito nella premessa (pag. 4) della prodotta relazione paesaggistica.

Deduce altresì la società Aqua che il provvedimento contestato viola anche l'art. 6, l.r. n. 13/2014, in quanto tutte le

autorizzazioni paesaggistiche in aree demaniali, e tanto più in mare aperto, non possono che essere rilasciate dalla Regione, non residuando per l'effetto alcuna competenza in capo al Comune sotto il profilo paesaggistico, con il conseguente difetto di competenza in capo al suddetto Ente, oltre che alla Soprintendenza ed alla Commissione locale per il paesaggio.

Evidenzia ancora la parte reclamante che la Regione Liguria, all'esito di entrambe le procedure di verifica/screening cui è stato sottoposto il suo progetto di ampliamento, ha dichiarato che lo stesso non necessitasse di alcuna autorizzazione paesaggistica.

Essa richiama in proposito:

- la DGR n. 9 del 14 gennaio 2000, nella quale si legge: *“PAESAGGIO: ... Il progetto non necessita, quindi, come comunicato dal Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, di autorizzazione ai fini paesistico ambientali”*;
- la DD n. 3581 del 3 agosto 2016, nella quale si legge: *“Paesaggio: le strutture dell'impianto, poste al largo della costa e non comportanti la realizzazione di opere a terra ma esclusivamente l'utilizzo di gabbie galleggianti ancorate al fondale marittimo, non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.”*.

Ulteriore conferma di quanto esposto, aggiunge la parte ricorrente, si trae dal fatto che, in sede di rilascio della concessione, non era stato richiesto il parere della Soprintendenza per i profili paesaggistici.

Essa richiama altresì la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2021/140778 del 16 aprile 2021, laddove afferma che l'impianto realizzato nel Comune di Lavagna *“rispetta tutti i parametri che attestano la sostenibilità ambientale”*, oltre che la nota del 21 aprile 2021, con la quale la Regione Liguria ha ribadito che l'impianto di maricoltura non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, d.lvo n. 42/2004 e, comunque, non arreca alcun pregiudizio alla valenza paesaggistica dei siti.

Infine, deduce la parte ricorrente che la non necessità dell'autorizzazione paesaggistica è dimostrata anche dal fatto che, per diversi impianti collocati in altre Regioni italiane (quali, ad esempio, quelli di Piombino e del Golfo di Follonica), non è mai stato richiesto alcun preventivo parere paesaggistico, come anche per l'impianto di Capraia, che presenta un impianto di gabbie tutte galleggianti e che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

6.1. I motivi, nella loro complessiva articolazione, non sono meritevoli di accoglimento.

6.2. Deve in primo luogo osservarsi che la dedotta non doverosità dell'autorizzazione paesaggistica non potrebbe trovare fondamento, come preteso dalla parte ricorrente, nel disposto dell'art. 149, comma 1, lett. b), d.lvo n. 42/2004, a mente del quale *“fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: (...) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”*.

Premesso che non è contestata dal Commissario ad acta la sussistenza del presupposto soggettivo della fattispecie – relativo alla inerenza dell'intervento all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ai sensi dell'art. 2135 c.c. – quanto piuttosto la ricorrenza del presupposto oggettivo, relativo all'idoneità del medesimo intervento a produrre una *“alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili”*, deve in primo luogo osservarsi che la parte ricorrente non ha specificamente censurato il provvedimento commissariale impugnato laddove recepisce quanto affermato dal Comune di Lavagna con il proprio parere definitivo prot. n. 15401 del 27 aprile 2021, nel senso che *“l'intervento progettato dalla società AQUA non costituisce una struttura temporanea a supporto dell'attività di maricoltura, bensì un impianto fisso, destinato a restare ancorato al fondale marino per l'intera durata della concessione, con conseguente alterazione permanente dello stato dei luoghi”*.

Da questo punto di vista, in ogni caso, ed al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti applicativi della citata disposizione, non potrebbe farsi leva sul fatto, sottolineato dalla parte reclamante, che l'impianto è ancorato con sistemi di ormeggio che non intaccano il *“deposito sedimentario sepolto”*, atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questa Sezione intende dare seguito nella fattispecie in esame, applicabile *mutatis mutandis* alla fattispecie in esame, *“manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie. (...) La ‘precarietà’ dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante”* (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015).

Ebbene, come già evidenziato e sostanzialmente in linea con tale orientamento, il Comune di Lavagna ha appunto posto l'accento, al fine di escludere che l'intervento in esame non sarebbe suscettibile di comportare una *“alterazione permanente dello stato dei luoghi”*, per gli effetti di cui all'art. 149, comma 1, lett. b), d.lvo n. 42/2004, sul fatto che lo stesso, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali (ed in particolare dal tipo di collegamento col - e ancoraggio

sul - fondale marino), è suscettibile di produrre una stabile e temporalmente significativa alterazione dello stato dei luoghi in correlazione con la durata della richiesta concessione: profilo quest'ultimo che, come accennato, assume rilievo non solo sul piano sostanziale, *ergo* ai fini dimostrativi della insussistenza dei presupposti applicativi della invocata clausola di esonero dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, ma anche dal punto di vista processuale, non avendo la parte reclamante assolto al suo onere (costituente, come si è detto, riflesso del principio dispositivo, cui non può non ispirarsi anche lo speciale rimedio di cui all'art. 114, comma 6, c.p.a.) di censurare in maniera puntuale e specifica le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento dell'impugnato provvedimento commissariale.

6.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alle deduzioni attoree intese a sostenere il difetto di competenza di ordine paesaggistico in capo al Comune ed alla Soprintendenza, alla luce del disposto dell'art. 6, l.r. n. 13/2014, a mente del quale tutte le autorizzazioni paesaggistiche in aree demaniali, tanto più in mare aperto, devono essere rilasciate dalla Regione.

Se da un lato infatti, sotto il profilo sostanziale, non può non osservarsi che la disposizione invocata dalla parte reclamante subordina la competenza regionale in materia paesaggistica, tra le altre ipotesi, al fatto, evidentemente non ricorrente nella fattispecie in esame, che si tratti di *“interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni”* (lett. f), dall'altro lato, e sul versante processuale, deve rilevarsi che la parte reclamante non formula specifiche contestazioni in relazione al passaggio motivazionale del provvedimento commissariale impugnato con il quale, mediante il richiamo al parere del Comune di Lavagna prot. n. 15401 del 27 aprile 2021, si evidenzia, al fine di radicare la competenza del Comune di Lavagna a valutare l'assoggettabilità dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica, che *“l'intervento di cui si tratta non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 L.R. 13/2014 e, in particolare, non costituisce un intervento urbanistico-edilizio, tanto è vero che la società proponente non risulta avere richiesto né ottenuto alcun titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001”*.

6.4. Nemmeno meritevoli di accoglimento – anche qui, per profili di carattere sia sostanziale che processuale – sono le deduzioni della parte reclamante con le quali si evidenzia che la Regione Liguria, all'esito di entrambe le procedure di verifica/screening cui è stato sottoposto il progetto di ampliamento di Aqua, ha dichiarato che lo stesso non necessitasse di alcuna autorizzazione paesaggistica, all'uopo richiamando la DGR n. 9 del 14 gennaio 2000, nella quale si legge che *“il progetto non necessita, quindi, come comunicato dal Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, di autorizzazione ai fini paesistico ambientali”*, e la DD n. 3581 del 3 agosto 2016, nella quale si legge che *“le strutture dell'impianto, poste al largo della costa e non comportanti la realizzazione di opere a terra ma esclusivamente l'utilizzo di gabbie galleggianti ancorate al fondale marittimo, non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.”*.

Deve infatti rilevarsi che il Commissario *ad acta* ha, per l'aspetto in esame, condivisibilmente evidenziato che *“in ordine alla procedura di V.I.A., la Soprintendenza ha premesso nel proprio parere reso con nota prot. n. 6537-P in data 27/4/2021 “che la scrivente Soprintendenza non è stata mai coinvolta nei precedenti procedimenti di valutazione screening relativi all'impianto in oggetto” da parte della Regione Liguria”* (dal parere della Soprintendenza reso in data 10 marzo 2021 si evince inoltre che *“le valutazioni rese in sede di screening dalla Regione Liguria non hanno preso in considerazione una valutazione paesaggistica degli effetti cumulativi che il progressivo ampliamento dell'impianto determina sulla qualità percettiva delle visuali tutelate dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che tutelano la costa del comune di Lavagna e le ricadute in termini di inter visibilità secondo le previsioni dell'art. 152 del citato D. Lgs 42/2004 nei confronti degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 136 c.1 nonché dei beni di interesse monumentale collocati in prossimità”*): rilievo che evidentemente, in correlazione con quello (immediatamente precedente e corroborato dalle osservazioni che precedono) inteso a rimarcare che *“la Regione Liguria, come affermato dal Settore regionale competente, non ha competenze in materia di autorizzazione paesaggistica nella presente fattispecie”*, avrebbe meritato di essere espressamente quanto specificamente censurato dalla parte ricorrente.

6.5. Non accoglibile è il reclamo in esame anche nella parte in cui si assume, ad asserita conferma del carattere non necessario dell'autorizzazione paesaggistica, che, in sede di rilascio della concessione, non era stato richiesto il parere della Soprintendenza per i profili paesaggistici: basti considerare al riguardo che, come altrettanto condivisibilmente affermato dal Commissario *ad acta* (senza che, anche in parte qua, il relativo provvedimento venisse attinto da specifiche censure della parte reclamante), *“il fatto che, nel rilascio dell'autorizzazione per l'impianto attualmente già esistente, non era stata richiesta autorizzazione paesaggistica, esula dall'esame della presente domanda di ampliamento e, quindi, dal perimetro del giudicato, né ciò può essere invocato quale precedente, in quanto, tra l'altro, le amministrazioni procedenti nella presente fattispecie sono differenti rispetto a quelle che hanno avuto parte nel rilascio della concessione già in essere”*.

Quanto poi al richiamo fatto dalla società reclamante della nota della Regione Liguria prot. n. PG/2021/140778 del 16 aprile 2021, laddove afferma che l'impianto realizzato nel Comune di Lavagna *“rispetta tutti i parametri che attestano la sostenibilità ambientale”*, nonché della nota del 21 aprile 2021, con la quale la Regione Liguria ha ribadito che l'impianto di maricoltura non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, d.lvo n. 42/2004 e, comunque, non arreca alcun pregiudizio alla valenza paesaggistica dei siti, deve osservarsi, anche a tale riguardo, che la parte reclamante non ha sviluppato alcuna specifica censura avverso il passaggio motivazionale del provvedimento

commissariale impugnato, laddove si pone in rilievo, a confutazione delle analoghe osservazioni formulate in sede procedimentale dalla società Aqua, da un lato, che non è rilevante *“la nota proveniente dal Settore Politiche Agricole e della Pesca in data 20/04/2021 prot. n. 144024 (all. 29) in quanto non proveniente dal settore regionale competente in materia di tutela del paesaggio”*, dall’altro lato, che *“il competente Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo della Regione Liguria, in seno alla presente conferenza di servizi, ha affermato con note prot. n. 98365 in data 15/03/2021 (all. 16) e prot. n. 153053 in data 27/04/2021 (all. 36) che “la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica risulta in capo alla Civica Amministrazione” e ciò è stato precisato anche dal Comune di Lavagna e dalla Soprintendenza”*.

6.6. Infine, non possono essere accolte le allegazioni attoree con le quali si sostiene che la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe dimostrata anche dal fatto che, per diversi altri impianti collocati in altre Regioni italiane, non è mai stato richiesto alcun preventivo parere paesaggistico: se da un lato, infatti, la tesi della parte reclamante non è assolutamente corroborata da un punto di vista probatorio, dall’altro lato non può non rilevarsi che il *modus operandi* seguito in altre vicende amministrative, senza che ne sia dimostrata la perfetta corrispondenza alla fattispecie in esame, non è suscettibile di essere addotto a parametro di legittimità del provvedimento esaminato.

7. Le successive censure formulate con il reclamo in esame si appuntano sull’atto commissariale nella parte in cui, sulla scorta dei pareri comunali di cui alle note del 17 febbraio 2021 (prot. n. 5354), del 9 aprile 2021 (prot. n. 12866) e del 27 aprile 2021, ha ravvisato una circostanza ostativa al rilascio del richiesto atto di concessione demaniale nelle previsioni del P.U.A.D., sia che l’istanza della società Aqua sia qualificata come intesa al conseguimento di una nuova concessione sia che venga considerata come rivolta all’ampliamento di quella preesistente.

7.1. Deduce in proposito la parte reclamante che, in primo luogo, gli atti del Comune non consistono in una *“determinazione di competenza”*, ma in un semplice parere adottato da soggetto non competente a decidere sulla istanza *de qua*: ciò che, essa aggiunge, depotenzia gli effetti ed il “peso” del giudizio espresso dall’Amministrazione nell’ambito della conferenza dei servizi, anche ai fini della formazione della maggioranza dei pareri acquisiti.

La deduzione è insuscettibile di integrare un vizio invalidante a carico del provvedimento commissariale impugnato.

In primo luogo, invero, deve osservarsi che lo stesso organo commissariale ha chiarito che il coinvolgimento nel procedimento del Comune di Lavagna non è derivato dalla sua eventuale competenza in materia di rilascio della concessione demaniale marittima, ma dalla *“competenza di tale ente in materia di: tutela del paesaggio; adozione del P.U.A.D. e “stato” della concessione demaniale attualmente esistente nello specchio acqueo e rilasciata in periodo antecedente al D.M. n. 79/2013”*.

Pertanto, lo stesso Commissario *ad acta* ha aggiunto che *“in realtà il Comune ha semplicemente contribuito a rendere nota una circostanza, l’esistenza della previsione del P.U.A.D., previsione che, in realtà, il commissario avrebbe potuto conoscere aliunde e di cui avrebbe, comunque, dovuto tenere conto indipendentemente dalle considerazioni del Comune di Lavagna sul punto”*.

Quanto invece all’assunto secondo cui della effettiva natura giuridica del contributo istruttorio del Comune di Lavagna dovrebbe tenersi conto *“ai fini della formazione della maggioranza dei pareri acquisiti”*, deve osservarsi che lo stesso è genericamente formulato, tanto più in quanto, come si evince dal surriportato passaggio motivazionale del provvedimento commissariale, è lo stesso organo commissariale, titolare della competenza conclusiva in sostituzione dell’Amministrazione inottemperante, a fare proprie le considerazioni formulate, sul profilo in esame, dal Comune di Lavagna.

Pertanto, attenendo il profilo ostativo suindicato ad un aspetto vincolato del potere autorizzatorio, siccome disciplinato da un presupposto atto programmatico, lo stesso non sarebbe suscettibile di superamento secondo l’accennato principio decisorio incentrato sui “pareri prevalenti” delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

7.2. Osserva altresì, e sotto altro profilo, la parte ricorrente che il PUAD non è applicabile al caso di specie, dovendo farsi leva sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le innovazioni normative intervenute successivamente alla data in cui è passata in giudicato la sentenza di accoglimento del silenzio inadempiuto, con conseguente cristallizzazione dell’obbligo di provvedere, sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione amministrativa finale, come sancito anche con le sentenze n. 4141/2019 e n. 7645/2020.

La tesi non è meritevole di condivisione.

Un ruolo tuttora centrale, ai fini della concreta regolamentazione dei rapporti tra giudicato e sopravvenienze (ovvero, del grado di intangibilità del giudicato, nella sua portata soddisfattiva della situazione giuridica dedotta in giudizio, a fronte di mutamenti sopravvenuti della realtà giuridica e fattuale, suscettibili di ostacolare il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del privato riconosciuto meritevole di tutela dalla sentenza definitiva), è attribuibile alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 11 del 9 giugno 2016.

La sentenza citata ha invero sancito, anche sulla scorta della pregressa sistemazione giurisprudenziale, i seguenti principi: *“a) l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla*

ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale;

b) l'Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa;

c) questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale);

d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo;

e) nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;

f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi *factum infectum fieri nequit* e *ad impossibilia nemo tenetur*) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, co. 3, c.p.a.”.

Prima ancora dei principi innanzi richiamati, ed anche al fine di apprezzarne la concreta incidenza sulla fattispecie oggetto del presente giudizio, rilevano i successivi passaggi motivazionali della sentenza citata, di seguito trascritti, con i quali appunto i medesimi principi sono stati calati nella concreta vicenda giudicata: ciò in ragione della stretta affinità che questa presenta rispetto all'oggetto del presente giudizio.

“51. La sentenza (omissis) e le successive sentenze (omissis) hanno riconosciuto all'Impresa (omissis) la titolarità di un interesse strumentale e procedimentale (alla conclusione del procedimento), non di un interesse finale (alla realizzazione dell'opera).

52. La struttura di questo interesse procedimentale si è progressivamente "arricchita" e "rafforzata" nel corso dei vari giudizi che si sono succeduti, a mano a mano che il giudice amministrativo dichiarava la nullità per violazione del giudicato degli atti adottati dall'Amministrazione o dal commissario ad acta. In tal modo il giudice ha rilevato, in negativo, la contrarietà al giudicato delle determinazioni succedutesi nel tempo, ma non ha affermato, in positivo, l'obbligo incondizionato di stipulare il contratto. Nonostante questo progressivo "rafforzamento", il massimo livello di tutela riconosciuto dalle sentenze ottemperande si è quindi tradotto nell'imposizione in capo all'Amministrazione dell'obbligo di concludere il procedimento, di concluderlo in maniera "plausibilmente congrua", verificando nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, la possibilità di realizzare l'opera, compatibilmente con la situazione di fatto e il sistema normativo e amministrativo.

53. Nel corso del procedimento (scandito dai numerosi interventi giurisdizionali sopra richiamati), tuttavia, la trasformazione dell'interesse procedimentale in interesse finale (e, quindi, la conclusione positiva del procedimento) è risultata preclusa dalla sopravvenienza rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia (omissis) equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica.

Nel caso di specie, pertanto, la prevalenza della regola sopravvenuta (rispetto al tratto di rapporto non coperto dal giudicato) si impone già in base ai comuni principi (sopra richiamati) che regolano secondo il diritto nazionale il rapporto tra giudicato e sopravvenienze”.

Ebbene, e come anticipato, la pertinenza delle conclusioni cui è pervenuta, nella fattispecie esaminata, l'Adunanza Plenaria, si attagliano anche alla fattispecie in esame, ove si consideri che anche questa si caratterizza per la portata meramente procedimentale – sia quanto alla declaratoria della sussistenza di un obbligo a provvedere in capo all'Amministrazione, sia in ordine alla individuazione del soggetto pubblico tenuto ad adempierlo che alle modalità procedimentali da osservare a tal fine – della sentenza, recte delle sentenze, oggetto di ottemperanza.

Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta di queste ultime, ed in particolare della sentenza n. 4141/2019, richiamata dalla stessa parte reclamante.

Deve infatti osservarsi che la negazione di ogni rilevanza condizionante dell'eventuale *novum* normativo nei confronti

dell'effetto conformativo discendente dalla sentenza di merito n. 143/2017, che ha appunto sancito l'obbligo a provvedere del Ministero in ordine all'istanza della società Aqua, è strettamente connessa, nella *ratio decidendi* sottesa alla citata sentenza n. 4141/2019, alla idoneità dello stesso a *“neutralizzare la competenza ministeriale a coordinare, anche ai fini del rilascio della concessione demaniale, l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'impianto”*, che aveva appunto costituito oggetto del *dictum* oggetto di ottemperanza: con l'effetto ultimo – prosegue l'estensore della sentenza n. 4141/2019 - di *“neutralizzare, di fatto, l'obbligo di provvedere imposto dal giudice, che aveva definitivamente accertato, unitamente all'obbligo di provvedere, anche il soggetto chiamato ad ottemperare”*.

A diverse conclusioni, quanto alle concrete caratteristiche della fattispecie in esame, deve invece pervenirsi con riguardo al provvedimento commissariale impugnato, che è andato appunto ad occupare ed esprimere, attraverso l'esercizio di una potestà non condizionata, nei suoi contenuti sostanziali, dal pregresso giudicato (limitato, per quanto detto, all'accertamento di un obbligo a provvedere ed alla individuazione dell'Amministrazione tenuta ad eseguirlo), gli “spazi liberi” dell'attività amministrativa, non ancora toccati dall'efficacia regolatrice della sentenza di merito.

7.3. Saggiunge la parte reclamante che, anche ritenendo il PUAD quale *ius superveniens* applicabile, lo stesso non poteva rappresentare condizione ostativa alla positiva chiusura dell'iter procedimentale, atteso che il relativo art. 40 afferma che *“non si prevedono modifiche per la concessione esistente”*, ma non anche per quella - nuova ed oggetto dell'istanza *de qua* - di installazione di nuove gabbie propedeutiche all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare.

Nemmeno la tesi in tal modo sostenuta dalla società reclamante può essere condivisa.

Deve premettersi, a fini meramente esplicativi, che l'art. 40 del P.U.A.D. - Progetto di Utilizzo delle Aree demaniali Marittime, approvato ex art. 11 bis l.r. n. 13/1999 con DDR n. 2267 del 10 maggio 2018 e ratificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29 maggio 2018, cui il Comune di Lavagna (e, in recepimento della sua tesi, il Commissario *ad acta*) ha attribuito rilievo ostativo all'assentibilità dell'intervento proposto dalla società ricorrente, dispone: *“nello specchio acqueo è presente la seguente concessione demaniale marittima n. 4454/2004 in capo alla soc. AQUA s.r.l. relativa al mantenimento di vasche per l'acquacoltura. Non si prevedono modifiche per la concessione esistente”*.

Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che non assume rilievo decisivo, ai fini dell'esito della presente controversia, la sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 724 del 28 luglio 2021, depositata dalla parte ricorrente in data 7 febbraio 2022, con la quale, in accoglimento del ricorso presentata dalla società Aqua, è stato disposto l'annullamento della suindicata previsione del P.U.A.D.: ciò in quanto nessuna deduzione è stata svolta dalla ricorrente, nell'ambito del presente giudizio, al fine di denunciare l'illegittimità della disposizione suindicata, quale atto presupposto dell'impugnato provvedimento commissariale.

Quanto invece alla deduzione attorea, intesa a sostenere che la sua istanza sarebbe qualificabile come *“nuova”*, e non diretta a modificare (in senso ampliativo) quella di cui era già titolare, deve rilevarsi che essa non soddisfa il già evidenziato onere di censurare tutti i presupposti motivazionali, laddove singolarmente autosufficienti, del provvedimento impugnato: ciò in quanto in quest'ultimo si afferma, richiamando le pertinenti note comunali, che *“tale disposizione deve ritenersi preclusiva sia rispetto all'estensione della concessione esistente sia rispetto al rilascio di nuove concessioni che comportino l'occupazione di superfici ulteriori rispetto a quelle attualmente destinate dal Piano all'attività di acquacoltura. Appare pertanto irrilevante il tentativo della società di qualificare la propria istanza come nuova concessione anziché come modifica della concessione esistente, dato che nessuna di tali richieste è conforme al P.U.A.D. vigente”*.

Da questo punto di vista, peraltro, non è comunque condivisibile la deduzione della ricorrente, secondo cui *“l'art. 40 individua dei limiti per la concessione esistente, ma non nei confronti di quella nuova relativa alla installazione delle ulteriori gabbie”*, essendo evidente che il divieto previsto dal P.U.A.D., la cui *ratio* è evidentemente connessa alla già avvenuta saturazione dello “specchio acqueo” per effetto dell'impianto di acquacoltura già presente ed avente una superficie di 200.000 mq., è destinato a valere indipendentemente dal fatto che il superamento del suddetto limite avvenga per effetto di un ampliamento della concessione già in essere o del rilascio di una nuova concessione.

In ogni caso, la parte reclamante si limita a ribadire la qualificabilità dell'intervento proposto come oggetto di una *“nuova”* istanza di concessione, sulla scorta del fatto che essa concerne l'*“installazione di nuove gabbie propedeutiche all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare”*, senza censurare specificamente le argomentazioni sulla base delle quali il Comune di Lavagna è pervenuto a considerare la suddetta istanza come meramente *“modificativa”* della concessione in essere, persuasivamente sviluppate nei seguenti termini testuali: *“nella fattispecie appare in ogni caso evidente come la richiesta di AQUA sia volta non al rilascio di una nuova concessione bensì all'ampliamento della concessione esistente, da attuarsi tramite l'estensione della superficie attualmente occupata dall'impianto di acquacoltura. In questo senso, si legge nella stessa relazione allegata all'istanza di AQUA che «La Società propone un ampliamento della propria attività tramite la messa in opera di 8 nuove gabbie, ciascuna del diametro di 30 m e profonda 12 m (volume gabbia 8,478 m3, volume totale delle gabbie 67,824 m3). Dal punto di vista spaziale, per eseguire questo ampliamento, è stata richiesta un'estensione della zona di mare in concessione ad AQUA di circa 1.000 m in direzione Ovest, partendo dall'attuale limite della concessione» (pag. 29)”* (argomentazioni, va aggiunto, riprese dal Commissario *ad acta* laddove, a conferma della tesi interpretativa comunale, pone in evidenza che *“l'istanza fa riferimento all'installazione di “nuove” gabbie, nel senso*

di “ulteriori” e, quindi, risulta congrua l’interpretazione fornita dal Comune di Lavagna ed in linea con il contenuto sostanziale della disposizione del citato P.U.A.D.”).

7.4. La società Aqua contesta quindi la tesi comunale secondo cui il precedente P.U.A.D., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 12 marzo 2010, avrebbe rilevato il disagio visivo arrecato dalle gabbie, affermando che la circostanza, oltre ad essere smentita documentalmente dal materiale fotografico prodotto da Aqua nell’ambito della conferenza di servizi a conclusione della quale è stato adottato l’impugnato provvedimento commissariale, è generica, indimostrata e non è mai stata sollevata se non alla fine dell’iter procedimentale.

Nemmeno tale deduzione può essere condivisa.

Premesso che il contestato rilievo motivazionale ha ad oggetto la valutazione riservata dal P.U.A.D. previgente all’impianto di acquacoltura *de quo*, deve osservarsi che la dimostrazione dei suoi presupposti fattuali è insita nel testuale richiamo fatto dal Comune di Lavagna, con la nota del 9 aprile 2021, al suddetto strumento regolatorio, laddove afferma che: *«La collocazione del suddetto impianto ha manifestato nel tempo un impatto visivo stridente con la percezione che si ha del mare quale elemento sconfinato, il cui unico limite è l’orizzonte. Ciò, in considerazione del fatto che il posizionamento risulta prospiciente il tratto di litorale destinato sia alla balneazione che ad accogliere la futura passeggiata a mare, induce a considerare l’impianto incompatibile con la realtà in cui si inserisce»*.

Ebbene, non solo la parte ricorrente non fornisce alcun elemento di prova al fine di inficiare siffatto passaggio argomentativo (ed in particolare non dimostra che il P.U.A.D. previgente non recherebbe traccia della suddetta valutazione negativa), ma il suddetto profilo motivazionale, oltre ad essere meramente integrativo di quello incentrato sulla dissonanza tra l’istanza *de qua* ed il (nuovo) P.U.A.D. approvato nel 2018, la cui eventuale erroneità non avrebbe quindi carattere decisivo ai fini dell’accoglimento del reclamo di cui si tratta, trova riscontro nel tenore letterale del P.U.A.D. (cfr. pag. 29), prodotto dal Comune di Lavagna in data 7 febbraio 2022 (la tempestività del cui deposito, contestata dalla parte ricorrente, trova invece fondamento, ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a., nella sua funzione di replica alle deduzioni formulate dalla medesima ricorrente con la memoria del 7 febbraio 2022 e nel regime dimezzato dei termini processuali vigente nel giudizio di ottemperanza).

8. Anche la reiezione delle censure attinenti al suindicato motivo ostativo, strettamente inerente alla valutazione dei presupposti per assentire sotto il profilo demaniale l’istanza della società Aqua, costituirebbe ragione sufficiente per la declaratoria della improcedibilità delle ulteriori doglianze, attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento *de quo*: come rilevato dallo stesso Commissario *ad acta*, infatti, *“non sarebbe consentita, comunque, una diversa conclusione del presente procedimento amministrativo, in ragione dei pregiudiziali ed assorbenti profili relativi alla previsione del P.U.A.D. che impediscono, allo stato, la posa dell’impianto nello specchio acqueo di Lavagna”*.

Ritiene tuttavia la Sezione di prendere comunque in esame le ulteriori deduzioni della parte reclamante, ai fini della completezza del sindacato giurisdizionale, anche al fine di fornire, come già detto, indicazioni utili in sede di riesercizio del potere amministrativo, indotto da successive eventuali nuove domande della suddetta società.

9. Ebbene, la società reclamante contesta in primo luogo l’assunto della Soprintendenza, recepito dal Commissario *ad acta*, secondo cui la maggior estensione dell’impianto comporterebbe un peggioramento della percezione dell’ambito paesaggistico costiero di riferimento.

9.1. Al fine di verificare la fondatezza delle deduzioni attoree, come innanzi sintetizzate, occorre richiamare i presupposti giustificativi del provvedimento impugnato, quanto alla valutazione delle implicazioni paesaggistiche dell’intervento.

In proposito, il Commissario *ad acta* ha richiamato in primo luogo la “valutazione non favorevole” dell’intervento espressa dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 6537-P del 27 aprile 2021 *“in ragione della maggiore estensione dell’impianto e del peggioramento della percezione del delicato ambito paesaggistico costiero di riferimento, interessato da un rilevante e delicato intersecarsi di visuali dal mare alle colline che integrano l’ampio quadro paesaggistico in armonia con la presenza dell’edificato, dei nuclei storici, tutelato da dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice”*.

Il provvedimento commissariale richiama anche gli esiti dell’interlocuzione svoltasi tra la società istante e la Soprintendenza a seguito della indicazione da parte di quest’ultima, ai sensi degli artt. 10 e 14 *quater* e 14 *quinquies* l. n. 241/1990, delle condizioni per il superamento dei motivi ostativi *“attraverso una modifica progettuale che permettesse una riduzione dello sviluppo lineare aggiuntivo e/o la predisposizione di meccanismi, oggetto di puntuale verifica, capaci di escludere l’emersione sopra il pelo d’acqua contemporaneamente all’impianto esistente”*.

Il Commissario *ad acta* ha infatti evidenziato che la proponente ha rappresentato *“la difficoltà tecnica”* delle suddette modifiche, *“in ragione dell’insuccesso produttivo di precedenti realizzazioni di impianti offshore immersi sotto il pelo dell’acqua e l’impossibilità gestionale per la realizzazione di un sistema di emersione non sincrona delle vasche, segnalando invece la disponibilità alla riduzione delle superfici con l’eliminazione della vasca destinata alla pesca turistica, la modifica delle colorazioni e l’individuazione di una diversa collocazione delle nuove vasche di fronte a quelle esistenti in modo da ridurre la percezione”*.

Alle suddette proposte di modifica progettuale della parte istante la Soprintendenza ha replicato evidenziando che *“le soluzioni da ultimo prospettate potrebbero minimizzare l’impatto percettivo sulla prima visuale costiera, pur risultando probabilmente ancora percepibili le gabbie dai coni visivi sviluppati a maggior quota ed in particolare dalla Collina di*

Santa Giulia Centaura; la modifica cromatica ipotizzata potrebbe costituire un auspicabile strumento di mitigazione dell'impianto, da verificare già sulle gabbie esistenti, al fine avviare un processo complessivo finalizzato alla compatibilità dell'impianto con valori paesaggistici tutelati ed alla migliore accettazione dello stesso".

La Soprintendenza ha altresì affermato di *"condividere l'auspicio, che alla modifica dei condizionamenti dovuti all'assenza di depurazione, per la miglior fruizione e tutela dei valori paesaggistici coinvolti, l'intero impianto trovi una collocazione più defilata nell'area già infrastrutturata in prossimità della diga foranea e che la fattibilità di tale ipotesi possa costituire condizione per l'avvio di ulteriori valutazioni secondo le ipotesi di modifica sopra evidenziate",* aggiungendo che *"le modifiche progettuali proposte e lo sviluppo delle condizioni evidenziate, potranno essere oggetto di nuova valutazione secondo le previsioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".*

Sulla scorta dei richiamati rilievi della Soprintendenza, il Commissario ad acta ha osservato che *"le nuove soluzioni percorribili, emerse e condivise dal confronto tra AQUA e la Soprintendenza tuttavia presuppongono:*

- una nuova progettazione, come AQUA stessa ha dichiarato nella propria memoria del 23/04/2021 in cui si legge: "la Società si è resa disponibile ad individuare una diversa collocazione delle nuove gabbie, in modo da ridurre ulteriormente il cono visivo. In questo modo le gabbie si troverebbero non più di lato, in direzione Nord - Ovest rispetto all'impianto esistente, ma in direzione Sud-Ovest rispetto a quello attuale (v. planimetria della relazione tecnica integrativa. In pratica le gabbie si troverebbero dietro a quelle esistenti" (all. 33);

una nuova istruttoria, con implicazioni differenti rispetto all'istruttoria fino ad ora condotta su aspetti determinanti quali, a titolo di esempio, la navigazione marittima ed i segnali per la sicurezza in mare, come indicato anche nella medesima memoria della società in data 23/04/2021 (all. 33) ove si afferma: "pur consapevoli che la soluzione prospettata da AQUA potrebbe anche aprire un nuovo scenario istruttorio per gli approfondimenti del caso";

- una nuova domanda da presentare innanzi all'amministrazione competente per legge".

Il Commissario ad acta ha aggiunto che *"l'auspicio" - tale definito testualmente dalla Soprintendenza - che "l'intero impianto trovi una collocazione più defilata" presuppone una riprogettazione da parte di AQUA, ossia la traslazione dell'impianto in altro sito e l'individuazione di differenti modalità tecniche, percettive e di differenti coordinate geografiche e, quindi, un'istanza diversa rispetto a quella oggetto del presente procedimento, da proporsi innanzi all'amministrazione competente, cui spetterebbe altresì l'avvio di una nuova istruttoria che possa tenere conto delle considerazioni già espresse dalla Soprintendenza".*

9.2. Ciò premesso, la società reclamante, al fine di confutare l'assunto della Soprintendenza, secondo cui la maggior estensione dell'impianto comporterebbe un peggioramento della percezione dell'ambito paesaggistico costiero di riferimento, deduce che sarebbe sufficiente analizzare il materiale fotografico prodotto, in particolare quello contenuto nella relazione integrativa alla relazione paesaggistica, per rendersi conto che l'impianto di cui si tratta *"non ha alcun effetto impattante a livello visivo"*, laddove le fotografie allegate al parere della Commissione e scattate dal punto panoramico collinare della Chiesa di Santa Giulia sarebbero state artatamente realizzate con un teleobiettivo allo scopo di ingrandire gli oggetti fotografati e rendere le gabbie maggiormente visibili all'occhio umano.

La deduzione non può essere accolta.

Deve in primo luogo osservarsi, al fine di escludere l'effetto viziante che la parte reclamante attribuisce alla documentazione fotografica allegata dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Lavagna al parere espresso in data 2 marzo 2021, siccome inficiata nella sua attendibilità rappresentativa dall'utilizzo di un teleobiettivo, con il conseguente effetto accrescitivo dell'impatto paesaggistico dell'intervento, che il parere definitivo della Soprintendenza del 27 aprile 2021 è stato espresso sulla scorta della documentazione fotografica integrativa prodotta dalla stessa società proponente a seguito della richiesta formulata dalla medesima Soprintendenza con nota prot. n. 5448 del 9 aprile 2021, oltre che degli esiti del sopralluogo congiunto svolto, anche in presenza di rappresentanti della società Aqua, in data 15 aprile 2021 (col quale, come si afferma nel citato parere della Soprintendenza, *"si è confermata la visibilità ad occhio nudo delle gabbie esistenti dalle visuali pubbliche del Comune di Lavagna rivolte verso il tratto costiero..."*).

Né potrebbe sostenersi, alla luce della documentazione fotografica integrativa prodotta dalla società reclamante, che l'intervento *de quo* debba considerarsi privo di ogni impatto visivo, come assume la società Aqua, atteso che, se è vero che dalla rappresentazione simulata dello stato di progetto emergente dalla citata documentazione, grazie ad una scelta cromatica per le nuove gabbie tale da migliorarne l'inserimento paesaggistico, si evince una minore visibilità delle gabbie medesime rispetto a quelle preesistenti, deve nondimeno rilevarsi, facendo uso del sindacato di merito che l'art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a. conferisce al giudice dell'ottemperanza, che le nuove gabbie di cui viene chiesta l'installazione sono comunque visibili dalle visuali pubbliche costiere, determinando l'*"impatto visivo"* che la parte reclamante decisamente esclude con il motivo in esame.

Peraltro, deve osservarsi che la Soprintendenza ha ritenuto che *"la modifica cromatica ipotizzata potrebbe costituire un auspicabile strumento di mitigazione dell'impianto, da verificare già sulle gabbie esistenti, al fine avviare un processo complessivo finalizzato alla compatibilità dell'impianto con valori paesaggistici tutelati ed alla migliore accettazione dello stesso"*, in tal modo, da un lato, sostenendo la necessità di verificare l'effettività della mitigazione dell'impatto visivo attraverso l'applicazione della suggerita scelta cromatica già alle gabbie esistenti, dall'altro lato, suggerendo di inserire tale soluzione entro un *"processo complessivo"* coinvolgente l'intero impianto e comprensivo della sua

“delocalizzazione” in zona caratterizzata da un grado minore di “sensibilità” paesaggistica.

Ebbene, deve ritenersi che la tracciatura del percorso risolutivo della questione operata in tal modo dalla Soprintendenza, oltre a non aver costituito oggetto di specifiche censure della parte reclamante (non potendo non ribadirsi che anche il sindacato di merito del giudice dell’ottemperanza deve svolgersi nel solco del potere dispositivo che permea, in tutte le sue forme e tipologie, il processo amministrativo), non sia affetta da profili di palese illogicità e/o inopportunità, tenuto conto della condivisibile esigenza di verificare nella realtà “visiva”, ed attraverso la sua sperimentazione già sull’impianto esistente, la valenza mitigatrice della proposta cromatica della società Aqua: ciò tanto più in quanto i “rendering” prodotti dalla stessa non consentono di affermare, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla non univoca rilevanza *a priori* dell’impatto visivo delle nuove gabbie pur se colorate nel modo proposto, che il progettato ampliamento sia del tutto privo di rilevanza paesaggistica (ciò senza trascurare che la Commissione per il paesaggio del Comune di Lavagna, con il parere del 22 aprile 2021, prodotto dal Comune di Lavagna in data 7 febbraio 2022 in replica alle deduzioni formulate sul punto dalla parte ricorrente con memoria in pari data, ha evidenziato che “*neanche il proposto colore grigio si ritiene possa mitigare l’impatto visivo perché il colore del mare è quotidianamente variabile*”).

Ugualmente non decisiva, a favore della posizione difensiva della società Aqua, è la tesi secondo cui le gabbie resterebbero sommerse per almeno un terzo dell’anno, sia perché essa non esclude che, per la maggior parte dell’anno, le gabbie emergerebbero dal pelo dell’acqua, sia perché la suddetta previsione non è corroborata da alcun elemento concreto (tanto più necessario in quanto la stessa società Aqua afferma che “*l’immersione delle gabbie non è una fase normale del ciclo produttivo, ma solo una procedura finalizzata alla messa in sicurezza dell’impianto e della relativa biomassa contenuta nello stesso*”: cfr. pag. 10 della relazione paesaggistica integrativa).

9.3. Deduce ancora la società opponente che la compatibilità ai fini paesaggistici non poteva essere valutata solo facendo un generico riferimento all’impatto visivo, perché la verifica paesaggistica non attiene tanto alla visibilità o meno del progetto, quanto alla compatibilità paesaggistica degli interventi, come si evince dall’art. 146, comma 3, d.lvo n. 42/2004, ai sensi del quale la documentazione allegata al progetto è preordinata “*alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato*”.

Deve invero osservarsi che la Soprintendenza, dopo aver operato la ricognizione delle ragioni dell’esigenza di tutela paesaggistica del territorio interessato (sia con riferimento alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico rese ai sensi dell’art. 136, lett. a), b), c) e d) d.lvo n. 42/2004, sia in relazione al vincolo *ex lege* di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), e dopo aver evidenziato che “*in termini percettivi relativamente al tratto costiero e collinare ricadente nell’area di visibilità dell’impianto, risultano di particolare delicatezza le visuali dalla collina di S. Giulia Centaura, la strada panoramica litoranea, il lungomare Labonia, la provinciale di S. Giulia verso il mare le dorsali, i percorsi storici di crinale verso il mare, le dorsali ed i manufatti emergenti*”, ha confermato il parere reso in data 10 marzo 2021, nel senso che “*non può escludersi che l’ulteriore ampliamento dell’impianto, già ampiamente percepibile dalle visuali tutelate, possa determinare un sostanziale peggioramento della percezione del delicato ambito paesaggistico di riferimento interessato da un rilevante e delicato intersecarsi di visuali dal mare alle colline che integrano l’ampio quadro paesaggistico in armonia con la presenza dell’edificato, dei nuclei storici, tutelato dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice*”.

Ebbene, come si vede dalla surriportata motivazione, il parere non favorevole di compatibilità paesaggistica dell’intervento, nella sua attuale configurazione progettuale, non è disceso dalla mera considerazione della sua “visibilità”, ma dalla valutazione del suo “impatto” paesaggistico, in un’ottica cumulativa con quello derivante dalla gabbie già esistenti, in termini di peggioramento delle qualità paesaggistiche tutelate, sia in termini puntuali che generali, dell’area interessata: valutazione che, in assenza di profili di palese illogicità e/o di travisamento, sfugge al sindacato giurisdizionale di legittimità così come, nei termini in cui è stata contestata dalla parte reclamante, da quello di merito proprio del giudice dell’ottemperanza.

9.4. Deduce infine la parte reclamante che, nonostante la stessa avesse proposto di apportare modifiche al progetto, quali l’eliminazione della vasca destinata alla pesca turistica, la modifica della colorazione delle gabbie e la diversa collocazione delle gabbie di fronte a quelle già esistenti, in modo da poterne ridurre ulteriormente la percezione e l’impatto visivo, il Commissario *ad acta* ha ritenuto i pareri del Comune e della Soprintendenza comunque vincolanti e che le soluzioni proposte dalla ricorrente necessitassero della presentazione di una nuova domanda e, dunque, di una valutazione *ex novo* a valle di una diversa e separata istruttoria.

Essa deduce in senso contrario che l’eventuale spostamento non comporterebbe la necessità di un nuovo procedimento, in quanto l’istanza sarebbe rivolta alla mera integrazione del “progetto già assentito”, e non già alla presentazione di uno nuovo completamente diverso sotto il profilo sostanziale.

Allega altresì che si vedrebbe costretta a riavviare un lungo, defaticante ed aleatorio *iter* per richiedere la fattibilità del nuovo intervento, quando peraltro non sarebbe possibile presentare una nuova istanza per ottenere il rilascio dei titoli autorizzatori e concessori necessari alla realizzazione dell’impianto di acquacoltura *off-shore*, perché, così facendo, verrebbe violata e/o elusa la disciplina normativa applicabile, rappresentata dal d.m. n. 79/2013.

Evidenzia infine che, tenuto conto non solo dei suoi sforzi istruttori, ma anche degli ulteriori pareri sostanzialmente favorevoli espressi dagli altri Enti interpellati, gli unici pareri negativi espressi avrebbero dovuto portare alla

convocazione della conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 *bis*, comma 6, e 14 *ter* l. n. 241/1990, tenuto anche conto della particolare complessità del procedimento nonché della determinazione da assumere, in cui non potrebbe non pesare la maggioranza dei pareri favorevoli rispetto a quelli di dissenso, peraltro illegittimi e non richiesti ai fini della positiva evasione dell'originaria istanza della società.

Ciò premesso, rileva la Sezione che i motivi da ultimi sintetizzati presentano indubbi profili di fondatezza (sebbene, in ragione delle ragioni esposte innanzi, non siano suscettibili di condurre all'accoglimento del reclamo).

Deve in primo luogo osservarsi che la decisione commissariale di dichiarare la conclusione negativa del procedimento di conferenza di servizi è scaturita dalla ritenuta necessità per la società istante di presentare una nuova domanda, in ragione della rilevanza delle modifiche da apportare al progetto originario al fine di rendere compatibile l'intervento con le esigenze di protezione paesaggistica del sito, come interpretate dall'organo di tutela.

Premesso che la parte reclamante fonda la sua contestazione in ordine alla suddetta esigenza sul fatto che le modifiche da essa proposte – compresa quella relativa alla localizzazione delle gabbie – determinerebbero una “*mera integrazione*” del “*progetto già assentito*”, deve osservarsi che se è vero che la modifica proposta dalla Soprintendenza ha ad oggetto “*l'intero impianto*” e la sua “*collocazione più defilata nell'area già infrastruttura(ta) in prossimità della diga foranea*”, ovvero una ipotesi che, per la sua rilevanza (in quanto involgente l'intero impianto e la sua traslazione in area completamente diversa da quella di attuale ubicazione), non potrebbe non assumere valenza radicalmente innovativa (anche) rispetto al progetto proposto con l'istanza *de qua*, a differente conclusione deve pervenirsi in relazione alla modifica proposta dalla ricorrente, intesa ad effettuare un mero riposizionamento delle nuove gabbie rispetto a quelle già installate: modifica la cui sufficienza, al fine di giustificare il superamento dei pareri contrari della Soprintendenza e del Comune di Lavagna, in luogo di quella più radicale contro-proposta dalla Soprintendenza, avrebbe potuto appunto essere apprezzata nell'ambito del modulo decisorio di cui all'art. 14 *ter* l. n. 241/1990 (anche alla luce dei rilievi formulati dal Comune di Lavagna con il parere del 22 aprile 2021, nel senso che “*nemmeno la prospettata modifica di collocazione arretrata rispetto all'attuale ovvierebbe alle alterazioni delle visuali sopraelevate della collina, meritevoli di massima tutela e qualificabili come principali punti di percezione dello spazio marino antistante il litorale*”).

Né la necessità di rinnovare (parzialmente) l'istruttoria in ordine agli aspetti sui quali avrebbe inciso la suddetta (limitata) modifica avrebbe potuto costituire un ostacolo alla indizione della conferenza in modalità sincrona, potendo questa costituire proprio il momento procedimentale in cui acquisire i nuovi pareri eventualmente necessari.

Non condivisibile invece è la tesi della società ricorrente secondo cui l'esigenza di indire la conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona troverebbe fondamento nella “*maggioranza dei pareri favorevoli rispetto a quelli di dissenso*”, atteso che la regola operativa incentrata sulla adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza “*sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti*”, di cui all'art. 14 *ter*, comma 7, l. n. 241/1990, non si ispira ad un criterio di carattere meramente quantitativo, ma è intesa a fissare l'esigenza, tipica del modulo decisorio *de quo* incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione “solitaria” e “frammentaria” del procedimento (o dei procedimenti connessi o collegati) e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata, sulla base appunto delle “*posizioni prevalenti*” emerse in seno alla conferenza, al responsabile del procedimento (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4374 del 27 agosto 2014, laddove afferma che spetta al responsabile del procedimento “[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”).

10. Il reclamo in esame in conclusione, nonostante la meritevolezza dei rilievi attorei da ultimo esaminati, deve essere complessivamente respinto.

La complessità delle questioni sollevate giustifica infine la compensazione delle spese del procedimento di reclamo.

Quanto invece alla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal Commissario *ad acta* in data 4 agosto 2021, la stessa è meritevole di accoglimento.

Il compenso spettante all'organo commissariale, alla luce della complessità dell'incarico e della puntualità col quale è stato espletato, deve essere liquidato in complessivi € 7.000,00, mentre l'onere di provvedere al relativo pagamento deve essere posto a carico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, la cui inerzia ha determinato l'esigenza della nomina commissariale e che provvederà al relativo pagamento secondo le modalità precisate dal Commissario *ad acta* con la nota depositata nella data suindicata.

(Omissis)